



TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 295

Finanziamenti

Articolo abrogato dal d.p.r. 6 marzo 2001, n. 190.

Abrogato dal 7 giugno 2001 · versione 34

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Estremi	Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Parte	II — Ordinamento scolastico
Titolo	VII — Norme comuni
Capo	I — Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento
Sezione	III — Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-295-finanziamenti>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it